

## **Infomartiva alla Certificazione per organizzazioni appartenenti al settore EA 28 Rev.06 del 01/03/2018 (per conformità ai requisiti aggiuntivi Regolamento Tecnico RT 05 Rev. 02).**

Il presente documento contiene informazioni utili a chiarire i criteri in base ai quali abbiamo formulato la ns. offerta e stabilito le modalità di erogazione del ns. servizio per tutelare e garantire il Vs. operato di fronte a terzi. Ci preme precisare che i tempi di verifica ed il numero dei cantieri / siti operativi da sottoporre a ispezioni sono stati calcolati nel rispetto delle disposizioni contenute nel doc. RT -05 nato dall'Intesa tra ACCREDIA e Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici; a tal proposito Vi rammentiamo che l'Autorità ha la facoltà di eseguire verifiche di controllo sulle Organizzazioni Certificate. Il doc. RT- 05 stabilisce che per il calcolo dei tempi di verifica è necessario considerare il numero totale degli addetti (inteso come tutto il personale non permanente presente al momento della verifica (stagionale , temporaneo , e subappaltato ). La determinazione del numero di "addetti equivalenti" (in funzione dei quali vengono stabiliti i tempi di verifica) viene fatta mediante il calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi 3 anni, riferito allo scopo di certificazione, e il reddito pro capite di riferimento del settore. Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

### **1. EVIDENZE DI CARATTERE GENERALE**

L'organizzazione deve dimostrare le seguenti evidenze:

- **Norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- **Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;**
- **Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;**
- **Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione** (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori – Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- **Contratto stipulato con il Committente** (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- **Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata** (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- **Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;**
  
- **Validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- **Competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- **Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoti di proprietà dell'impresa, vuoti acquistati in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- **Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- **Prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità (dal 1° Luglio 2013 l'impresa dovrà verificare la presenza delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (ex Direttiva 89/106/CEE));
- **Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;**
- **Rintracciabilità dei materiali messi in opera** (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- **Proprietà dei clienti;**
- **Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili** (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportini del cantiere).

**Progettazione:** il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili.

### **2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE**

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

1. per Processo Realizzativo di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);

2. per Attività s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici; b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade; c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivati e documentati dall'OdC;

3. Per Macrotipologia si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti; b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali; c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

### 3 VALUTAZIONE INIZIALE

L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);

al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

"The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel."

Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, gli OdC, nella fase di riesame della domanda, devono procedere alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche.

Nota 1: la verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nota 4: Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Nota 5: Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Nota 6: Un processo realizzativo può essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Nota 7: La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

### 4 SORVEGLIANZE PERIODICHE

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

*"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".*

## 5. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli OdC sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il followup, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nota 8: Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

## 6 UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)

Gli OdC devono considerare tutti gli elementi quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

## 7 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione nei modi che ritiene più opportuni, purchè sia fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della certificazione ottenuta.

La certificazione è rilasciata all'azienda limitatamente alla norma, alle attività certificate e ai siti (unità operative) riportati nel certificato e non è trasferibile o estensibile ad altre unità.

La certificazione rilasciata dall'Ente di Certificazione sul sistema di gestione non solleva l'azienda dagli obblighi di legge derivanti dai processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare si ricorda che nessuna responsabilità può derivare all'Ente per inadempienze legislative.

L'Ente non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che l'azienda fa per accedere alla certificazione sono esclusiva responsabilità dell'azienda stessa.

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dall'Organismo di Certificazione siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di Accreditamento ACCREDIA può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati dall'Organismo di Certificazione,
- l'effettuazione di visite presso l'Ente Richiedente certificato, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA, è preventivamente concordata tra l'Organismo di Certificazione e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla verifica, la certificazione viene revocata. Le modalità di accertamento utilizzate dagli Enti di Accreditamento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi. L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento ACCREDIA la documentazione che l'Organismo di Certificazione ha preso a riferimento durante gli audit precedenti.

## **8 OSSERVATORI E ISPETTORI**

L'azienda deve consentire l'accesso ai propri locali agli auditor dell'Ente, agli eventuali osservatori od esperti tecnici e agli ispettori degli enti di accreditamento ACCREDIA ed assisterli durante gli audit. Nel caso di rifiuto dell'azienda a ricevere gli osservatori degli enti di accreditamento in accompagnamento agli auditor dell'Ente, sarà motivo del mancato rilascio o della revoca della certificazione. L'azienda può invitare ad assistere agli audit propri osservatori (come i consulenti) a condizione che essi rispettino il ruolo di osservatore e non intervengano in modo attivo nel processo di audit.

## **9 COMUNICAZIONE**

L'azienda deve informare tempestivamente l'Ente a mezzo fax e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R., di qualsiasi segnalazione comunicata dal pubblico e/o dalla pubblica autorità relativamente a inadempienze legislative, violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari ad essa imputabili e in caso di procedimenti giudiziari per responsabilità da prodotto o violazioni di leggi di prodotto/servizio per cui è stata rilasciata la certificazione

## **10 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO**

La sospensione e la revoca del certificato viene effettuata nei seguenti casi:

- il sistema di gestione dell'azienda non soddisfa i requisiti dello standard di riferimento e del regolamento tecnico RT 05 rev. 02
- le verifiche di sorveglianza non sono effettuate nei tempi stabiliti (entro 3 mesi dalla data di riferimento per la sospensione e 6 mesi per la revoca)
- l'azienda richiede spontaneamente una sospensione/revoca del certificato
- l'azienda non ha assolto gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Ente di Certificazione
- l'azienda non ha cantieri attivi per più di sei mesi dalla data di rinnovo della certificazione, alla scadenza dei sei mesi si procede alla sospensione per un periodo non superiore ad un mese, trascorso questo termine si procede alla revoca.

Secondo quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 all'art. 63 gli Organismi di Certificazione hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale revoca della certificazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), alle Società di Attestazione - SOA e ad ACCREDIA entro 5 giorni dalla data del provvedimento.

Sarà altresì comunicata a ACCREDIA ogni sopravvenuta variazione, ancorché temporanea, dello stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema certificato, quali sospensioni dovute a gravi carenze del sistema stesso. Vanno inoltre comunicate modifiche dello scopo di certificazione tali da influenzare i requisiti di qualificazione a fini di specie. Il termine di comunicazione è di 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento di sospensione.

Informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli certificati emessi potranno essere trasmesse a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell'Ente di Certificazione.

**Dichiariamo di aver ricevuto e preso atto dei requisiti integrativi al contratto TÜV Thüringen e.V..**

**Luogo e data**

**Timbro e Firma**